

Gara con procedura ad evidenza pubblica per l'assegnazione della Concessione di grande derivazione a scopo idroelettrico denominata "RESIO" ai sensi del d.lgs. 79/1999, della l.r. 5/2020 e del r.r. 9/2022 – ALLEGATO A AL BANDO DI GARA



RegioneLombardia

DISCIPLINARE DI GARA

Gara con procedura ad evidenza pubblica per l'assegnazione della Concessione di grande derivazione a scopo idroelettrico denominata "**RESIO**" assunta con la d.g.r n. 1602 del 18 dicembre 2023, ai sensi dell'articolo 12, comma 1-bis, lett.a), D.lgs. 16 marzo 1999, n.79 –recante "Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato dell'energia elettrica; ed **ai sensi dell' art.7, comma 2, lett. a)** Legge Regionale 8 aprile 2020, n. 5, recante "*Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Lombardia e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e ss.mm.ii*" e del Regolamento Regionale 2 dicembre 2022, n. 9 (*Disciplina dei tempi e delle modalità di svolgimento delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, in attuazione dell'articolo 10, comma 1, della l.r. 5/2020*)

CUP: E32C23001120007 - CIG: B1572A0376

Sommario

ARTICOLO 1 - PREMESSE.....	3
ARTICOLO 2 - STAZIONE CONCEDENTE.....	7
ARTICOLO 3 - DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	7
ARTICOLO 4 – OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO, CLAUSOLA SOCIALE	10
ARTICOLO 5 – DURATA, OPZIONI E RINNOVI	12
ARTICOLO 6 – VOCI ECONOMICAMENTE RILEVANTI - VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE.....	13
ARTICOLO 7 - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ...	15
ARTICOLO 8 – CAUZIONI E PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC	24
ARTICOLO 9 - SOPRALLUOGO	27
ARTICOLO 10 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	27
ARTICOLO 11 - SOCCORSO ISTRUTTORIO	29
ARTICOLO 12 - CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	30
ARTICOLO 13 - CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA B - OFFERTA TECNICA	38
ARTICOLO 14 - CARATTERISTICHE MINIME E CONDIZIONI VINCOLANTI LA OFFERTA TECNICA	41
ARTICOLO 15 - CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA C – OFFERTA ECONOMICA.....	42
ARTICOLO 16 - CRITERI DI SELEZIONE ED ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI	44
ARTICOLO 17 - SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA di ASSEGNAZIONE	51
ARTICOLO 18 - INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GDPR 2016/679)	59
ARTICOLO 20 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	60
ARTICOLO 21 - CLAUSOLA T&T PER LA TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ.....	60

ARTICOLO 1 - PREMESSE

La Regione Lombardia (di seguito anche 'Regione' o 'Amministrazione'), coerentemente con gli obiettivi di incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili e di riduzione della produzione di energia da combustibili fossili stabiliti dall'ordinamento Europeo e nazionale, con gli obiettivi strategici nazionali in materia di sicurezza energetica e fonti energetiche rinnovabili e con gli indirizzi assunti dal Programma energetico ambientale regionale, intende con la presente procedura affidare la Concessione di grande derivazione idroelettrica denominata "RESIO" ed assicurarne, in relazione agli stessi obiettivi, la razionalizzazione, l'efficientamento e il miglioramento della compatibilità ambientale secondo i parametri previsti dal presente Disciplinare, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della l.r. 5/2020 e del conseguente Regolamento Regionale 2 dicembre 2022, n. 9 (Disciplina dei tempi e delle modalità di svolgimento delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, in attuazione dell'articolo 10, comma 1, della l.r. 5/2020).

Con Deliberazione della Giunta regionale n. 1602 del 18 dicembre 2023, adottata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11, comma 3, della l.r. n. 5/2020 "*Indizione della Procedura*" nonché ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento regionale 2 dicembre 2022, n.9 "*Delibera per l'indizione della procedura di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico*", la Giunta regionale ha deliberato di procedere all'indizione di una gara ad evidenza pubblica, di cui all'articolo 7, comma 2, lett.a) della l.r. n. 5/2020, per l'assegnazione della grande derivazione a scopo idroelettrico denominata "RESIO". La potenza nominale media dell'impianto oggetto della concessione è pari attualmente a 3.491,72 kW e la potenza nominale media posta a base di gara è pari a 4.064,20 kW.

Con la medesima Deliberazione la Regione ha definito gli elementi essenziali del bando, la durata della concessione, i requisiti di ammissione nonché i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, e ha altresì individuato il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) di assegnazione della concessione.

Il presente Disciplinare di gara (il "**Disciplinare**"), allegato al Bando di gara ("**Bando**") di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative al Bando relative alle modalità di partecipazione alla presente procedura di gara, nonché alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, oltre alle ulteriori informazioni relative alla citata Concessione.

Il presente Disciplinare e i relativi Allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, contengono altresì:

- a) i dati e le informazioni essenziali sullo stato di fatto del Compendio oggetto dell'assegnazione;

b) le caratteristiche minime dei servizi e dei lavori in oggetto.

Ai sensi dell'art.7, comma 1, della l.r. 5/2020 la presente procedura ad evidenza pubblica si svolgerà nel rispetto, in particolare, dei principi di tutela della concorrenza, economicità, semplificazione e accelerazione dell'azione amministrativa, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, non discriminazione, libertà di stabilimento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica, nonché delle disposizioni normative espressamente richiamate.

1.1 La presente procedura si svolgerà attraverso l'utilizzazione della Piattaforma Informatica regionale denominata "Sintel" (di seguito per brevità anche solo "Piattaforma" o "Sistema" o "Sintel"), secondo quanto di seguito indicato:

a) Piattaforma telematica di negoziazione accesso consentito presso: (URL) www.sintel.regione.lombardia.it e mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione, valutazione e aggiudicazione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni.

Le modalità tecniche per l'utilizzo di Sintel sono contenute nel documento "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel" (ed. 13 febbraio 2023), facente parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare di gara (allegato 1f). In tale documento sono descritte, in particolare, le informazioni riguardanti la Piattaforma, la dotazione informatica necessaria per la registrazione alla Piattaforma, per la partecipazione alle procedure e la forma da utilizzare per le comunicazioni.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoreponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per la perdita di documenti e dati, il danneggiamento di files e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel" allegato 1f al presente disciplinare.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La Stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di Sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

- b) In merito alle dotazioni tecniche, ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "Modalità di utilizzo della Piattaforma Sintel" che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;

- avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 1. un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 2. un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 3. un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

c) In termini di identificazione, per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il call center ovvero il servizio a ciò deputato al numero 800 116 738 (dall'estero +39 02 39 331 780 assistenza in lingua italiana) nei seguenti orari tutti i giorni dalle 9.00 alle 17.30 esclusi sabato, domenica e festivi oppure inviando un'e-mail al seguente indirizzo supportoacquistipa@ariaspa.it.

Nel presente Disciplinare ogni richiamo operato dalla l.r. n. 5/2020 e dal Regolamento Regionale 2 dicembre 2022, n. 9, alle disposizioni del decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 50 è testualmente riferito alle corrispondenti disposizioni del d.lgs. n. 36/2023 o, in mancanza, ai principi desumibili dal Decreto, ai sensi dell'articolo 226, comma 5, del Decreto citato.

Il **Responsabile del** Procedimento è il Direttore Generale pro-tempore della Direzione Enti Locali, Montagna, Risorse Energetiche e Utilizzo Risorsa Idrica, Alessandro Nardo presso Regione Lombardia, Piazza Città di Lombardia 1, Palazzo Lombardia, 20124 Milano (MI), pec: entilocali_montagna@pec.regione.lombardia.it, tel. 02.67651.

ARTICOLO 2 - STAZIONE CONCEDENTE

Stazione Concedente: Regione Lombardia (CF e PIVA: 80050050154);

Telefono: 02/67651

Sede legale: Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano (MI);

PEC: entilocali_montagna@pec.regione.lombardia.it

codice NUTS: ITC4

Le prestazioni oggetto della concessione da affidarsi saranno svolte nel territorio dei Comuni di Esine (BS) e Darfo Boario Terme (BS).

Codice/i NUTS: Comuni di Esine (BS) – Codice NUTS ITC47, Darfo Boario Terme (BS) – Codice NUTS ITC47.

Codice CIG: B1572A0376 – Codice CUP: E32C23001120007 - CPV: 65410000-0 - Gestione di una centrale elettrica

ARTICOLO 3 - DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

3.1 La documentazione di gara è costituita dai seguenti atti:

1. Bando di gara.

2. Disciplinare di gara

Allegato 1a) Modello di istanza di partecipazione.

Allegato 1b) Documento di gara unico europeo (DGUE Request).

Allegato 1c) Modello di dichiarazione possesso requisiti.

Allegato 1d) Modello di dichiarazione possesso dei requisiti del soggetto progettista (eventuale).

Allegato 1e) Modello di dichiarazione di impegno Legge Regionale n. 26/2017 (clausola sociale).

Allegato 1f) Modello Tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel.

Allegato 1g) Patto di integrità in materia di contratti pubblici della Regione Lombardia e degli enti del sistema regionale di cui all'all. a1 alla l.r. 27 dicembre 2006, n. 30, BURL S.O. n. 26 del 26 giugno 2019.

Allegato 1h) Informativa relativa al trattamento dei dati personali.

Allegato 1i) Protocollo di intesa per la tutela della legalità nel settore degli appalti di lavori pubblici.

Allegato 2) Modello dichiarazione di offerta economica, comprensiva del PEF.

Allegato 3) Relazione tecnico-amministrativa contenente la ricognizione delle opere di proprietà della Regione di cui all'art.25, comma 1 del R.D. n.1775/1933 e dei beni diversi, di proprietà dell'avente diritto, di cui all'art.25, comma 2 e portante i valori di indennizzo delle opere di cui all'art.25, comma 1, R.D. n.1775/1933 e dei prezzi –base dei beni di cui all'art.25, comma 2, R.D. n.1775/1933.

Allegato 4) Documento contenente i vincoli e gli interventi minimi prescritti per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Allegato 5) Piano Economico Finanziario (PEF) Istruttorio.

Allegato 6) Richieste pervenute in esito alle interlocuzioni con le autonomie locali dei territori interessati dalla presenza delle opere e delle infrastrutture riferite alla ex concessione di grande derivazione denominata “Resio”.

Allegato 7) Documento contenente l'indicazione delle misure di compensazione ambientale e territoriale.

Allegato 8) Scheda ex concessione di grande derivazione denominata “Resio” e relativi provvedimenti.

Allegato 9) Schema di Disciplinare-Contratto.

3.2 La documentazione di gara è disponibile, firmata digitalmente, a partire dallo stesso giorno della data di pubblicazione del Bando in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, sull'apposita Piattaforma informatica regionale Sintel sul sito internet: www.sintel.regione.lombardia.it .

È, altresì, disponibile una versione non ufficiale della predetta documentazione, in formato elettronico, sulla piattaforma Sintel (sito www.sintel.regione.lombardia.it).

In caso di discordanza tra la versione ufficiale della documentazione di gara e la versione non ufficiale, prevarrà e, quindi, avrà validità quanto contenuto nella versione ufficiale in formato elettronico firmata digitalmente.

Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da certificatori iscritti all'Elenco di cui all'art. 29 del d.lgs. n. 82/2005, disponibile sul sito <http://www.agid.gov.it>.

Sono altresì disponibili, anche ai sensi dell'articolo 35 del d.lgs. 36/2023 e, rispetto ai contenuti riconducibili a informazioni ambientali, ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. 33/2013, alla pagina web: <https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/ambiente-ed-energia/energia/riassegnazione-grandi-derivazioni-idroelettriche>, il rapporto di fine Concessione presentato dal concessionario scaduto ed altre informazioni utili ai fini della partecipazione al procedimento.

3.3 Chiarimenti

Le eventuali richieste di chiarimenti o osservazioni che il partecipante ritenga di presentare in merito alla presente procedura, dovranno essere inviati tramite la piattaforma informatica dedicata, entro il perentorio termine indicato nel Bando di gara.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite tramite la piattaforma almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno evase richieste di chiarimenti pervenute in modo difforme. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Le suddette risposte costituiranno quindi parte integrante degli atti a corredo della gara. In tale prospettiva, sarà onere degli interessati alla partecipazione alla procedura visionare periodicamente il sito della piattaforma utilizzata per la presente procedura di gara per verificare la presenza di eventuali risposte ai chiarimenti che saranno pubblicate.

In caso di mancato rispetto delle predette condizioni, ovvero in caso di non corretto invio delle richieste di chiarimento, Regione non sarà ritenuta responsabile della mancata risposta agli stessi.

Nei casi di comprovato malfunzionamento e/o indisponibilità prolungata del Sistema, la Stazione Appaltante si riserva di ricevere le richieste di informazioni e chiarimenti anche solo a mezzo e-mail.

3.4 Comunicazioni

Salvo quanto disposto nel presente Disciplinare di gara, tutte le comunicazioni tra Regione e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante l'utilizzo della

funzione “Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma Sintel e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Nel caso di indisponibilità della piattaforma Sintel, e comunque in ogni caso in cui la Stazione appaltante lo riterrà opportuno, Regione invierà le comunicazioni inerenti alla presente procedura per mezzo di posta elettronica certificata, all’indirizzo indicato dal concorrente.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di consorzi di cui all’art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice Appalti, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

ARTICOLO 4 – OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO, CLAUSOLA SOCIALE

4.1. La presente procedura ha ad oggetto l'affidamento della Concessione di grande derivazione idroelettrica denominata “RESIO”, come descritta negli Allegati al presente Disciplinare.

L’affidamento avverrà mediante procedura ad evidenza pubblica ai sensi dell’articolo 12, comma 1-bis, lett. a), d.lgs. 16 marzo 1999, n.79 –recante “*Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato dell’energia elettrica*” ed **ai sensi dell’articolo 7, comma 2, lett. a) Legge Regionale 8 aprile 2020, n. 5**, recante *Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Lombardia e determinazione del canone in attuazione dell’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e ss.mm.ii.* e **del Regolamento Regionale 2 dicembre 2022, n. 9** (Disciplina dei tempi e delle modalità di svolgimento delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, in attuazione dell’articolo 10, comma 1, della l.r. 5/2020).

La presente Concessione è costituita da unico lotto in ragione dell’unità funzionale delle prestazioni di cui l’affidamento si compone.

4.2. Finalità essenziale e principale della Concessione è la produzione di energia da fonti rinnovabili in coerenza con gli obiettivi di cui all’art. 1 comma 2 della legge regionale 5/2020 ottenibile dalle acque pubbliche e dalle opere oggetto della Concessione medesima, nonché dai beni funzionali alla stessa eventualmente acquisiti ai sensi articolo 12, comma 1-ter – lett. n), del d.lgs. n. 79/1999 finalità la cui assicurazione costituisce obbligo primario del concessionario.

4.3. La Concessione ha altresì per oggetto:

- (i) la progettazione esecutiva, ai sensi dell'articolo 41, comma 8, d.lgs. n. 36/2023, degli interventi previsti nella Offerta tecnica (corrispondente al livello di progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui allo stesso articolo 41, comma 6, d.lgs. n. 36/2023), comprensiva almeno degli interventi di cui all'allegato 7;
- (ii) l'esecuzione degli interventi di cui al punto (i);
- (iii) la manutenzione, ordinaria come straordinaria, ad esclusivo onere del Concessionario, delle opere oggetto della Concessione, di cui all'articolo 4.4 del Disciplinare;
- (iv) la gestione dell'Impianto complessivamente oggetto della Concessione e la conseguente produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile;
- (v) il corretto ed efficiente mantenimento funzionale, necessario alla produzione di energia elettrica, dei beni eventualmente acquisiti ai sensi dell'articolo 4.5. del presente Disciplinare ovvero la cui alternativa realizzazione od installazione rientra fra gli interventi previsti nella proposta progettuale oggetto di offerta;
- (vi) la progettazione e l'esecuzione degli ulteriori interventi eventualmente previsti nella 'Relazione Investimenti' di cui all'articolo 13, lett. g) del presente Disciplinare;

Le modalità, condizioni e correlati obblighi delle prestazioni di cui ai punti precedenti sono regolate dal Disciplinare Contratto.

4.4. La Concessione comporta l'utilizzazione della risorsa idrica e l'affidamento delle Opere di proprietà della Regione, definite all'articolo 25, comma 1, del R.D. 1775/1933 ed all'articolo 2, comma 1, della l.r. n. 5/2020, indicate analiticamente, nella rispettiva sezione, all'Allegato 3.

L'indennizzo posto a carico del concessionario subentrante, ad esito della presente procedura, di cui all'articolo 12, commi 1 e 1-ter, lettera d), del d.lgs. 79/1999 e all'articolo 12, comma 3, della l.r. n. 5/2020 è pari ad **Euro 52.340,00** come indicato nell'Allegato 3.

4.5. Ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della l.r. n. 5/2020, nello stesso Allegato 3, nella rispettiva sezione, sono indicati analiticamente i beni diversi dalle opere definite all'articolo 25, comma 1, del R.D. 1775/1933 il cui utilizzo può essere eventualmente previsto nella proposta progettuale oggetto di offerta; i relativi importi, nell'ipotesi del loro completo utilizzo, sono pari a **Euro 319.824,00** per l'insieme delle opere afferenti la ex concessione Resio.

Nello stesso Allegato 3, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. o) della l.r. n. 5/2020, è altresì stabilito il prezzo base dei beni di cui al periodo precedente, da corrispondere eventualmente in favore degli aventi diritto in ragione dell'utilizzo in tutto o in parte di tali beni, in applicazione dell'articolo 12, comma 1-ter, lettera n), del d.lgs. 79/1999.

4.6 Clausola sociale

Per l'assegnazione della concessione, la presente procedura prevede l'applicazione dell'articolo 3 della Legge regionale 24 novembre 2017, n.26.

Pertanto, in fase di presentazione dell'offerta, il concorrente dovrà impegnarsi in particolare a:

- a) assorbire, compatibilmente con la gestione efficiente dei servizi da affidare e con la libera organizzazione d'impresa prescelta, il personale attualmente impiegato nell'espletamento dei servizi in concessione come risultante dagli organici al momento della pubblicazione del bando, mantenendo i diritti acquisiti dai lavoratori sulla base di contratti nazionali, regionali e territoriali, ivi compresi il trattamento economico in essere, le qualifiche e gli inquadramenti in atto e l'anzianità di servizio conseguita a ogni effetto contrattuale o di legge;
- b) applicare i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.

L'impegno sopra riportato sarà subordinato alla condizione che il numero e la qualifica delle risorse reimpiegate sia armonizzabile con l'organizzazione d'impresa prevista dall'aggiudicatario, singolo o associato, per l'esecuzione del servizio appaltato e risultante dall'offerta presentata.

Il concorrente è pertanto tenuto a sottoscrivere l'Apposito Modello di cui all'Allegato 1e.

ARTICOLO 5 – DURATA, OPZIONI E RINNOVI

5.1 Durata

La Concessione ha la durata di **30 anni**.

5.2 Decadenza della concessione. Cessazione anticipata

La concessione assegnata con la presente procedura è soggetta alle cause di decadenza stabilite all'articolo 55 del R.D. 1775/1933, all'articolo 6, commi 10 e 11 della l.r. n. 10/2009 e all'articolo 37 del Regolamento regionale 24 marzo 2006 n.2, nonché dalle altre cause indicate all'articolo 37.1 dello Schema di Disciplinare Contratto allegato.

Costituiscono comunque causa di decadenza, ai sensi dell'articolo 22 della Legge regionale n. 5/2020, il grave o reiterato mancato rispetto degli obblighi gestionali e delle compensazioni ambientali e territoriali.

Potrà altresì costituire causa di decadenza dalla concessione assegnata l'avverarsi di una delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 d.lgs. n. 36/2023.

La cessazione anticipata della Concessione può intervenire anche nei casi di Revoca, Rinuncia e Recesso, regolati rispettivamente dagli articoli 39.2., 39.3. e 39.4. dello Schema di Disciplinare Contratto.

ARTICOLO 6 – VOCI ECONOMICAMENTE RILEVANTI - VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE

6.1

1. L'offerta economica riguardante il canone di concessione di cui all'articolo 20 della l.r. n. 5/2020 è riferita sia all'utilizzo della forza motrice sia all'utilizzo dei beni e delle opere passati in proprietà della Regione; la medesima offerta è riferita all'incremento sia della componente fissa del canone sia della percentuale dei ricavi relativa alla componente variabile del canone.

Ai fini della presente procedura sono determinati i seguenti valori a base di gara:

- a) La componente fissa è determinata in base all'offerta di incremento percentuale da applicarsi sul valore unitario del canone stabilito in base all'art. 20 comma 2 della l.r. 5/2020, come aggiornato annualmente secondo la vigente disciplina regionale, per ogni chilowatt di potenza nominale media annua di concessione.¹
- b) La componente variabile, aggiuntiva alla componente fissa, è determinata in base all'offerta di incremento percentuale, da applicarsi per scaglioni incrementali, al valore dell'aliquota del 2,5% del ricavo, determinato a consuntivo su base annuale solare, come definito all'art. 20 comma 3 della l.r. 5/2020 e confermato dalla d.g.r. n. 6363/2022. Potranno essere offerti incrementi percentuali di due tipi:
 - i. Un nuovo valore percentuale, in aumento rispetto al 2,5%, da applicarsi ai ricavi per l'energia prodotta fino alla soglia di producibilità media dell'impianto (stabilita convenzionalmente in 28.481,94 MWh/anno in base alla potenza nominale media annua oggetto di concessione posta a base di gara);

¹ il valore unitario può variare annualmente ove intervengano variazioni non inferiori al 5 per cento dell'indice ISTAT (Codice ATECO 351) relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica; a titolo esemplificativo negli ultimi tre anni (2022-2023-2024) il valore medio dell'indice ISTAT è stato rispettivamente di 130,7, 263,8 e 181,0 e conseguentemente il valore unitario della componente fissa del canone è risultato essere 46,27 €/kW nel 2022, 93,37 €/kW nel 2023 e 64,05 €/kW nel 2024.

- ii. Un nuovo valore percentuale in aumento rispetto alla percentuale offerta al precedente punto i. da applicarsi ai ricavi ottenuti con l'energia prodotta oltre la precedente soglia di producibilità media dell'impianto.

L'energia da fornire gratuitamente alla Regione, ai sensi dell'articolo 31 della l.r. 23/2019, determinata in 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media annua di concessione ovvero la sua monetizzazione, sarà scorporata ai fini della quantificazione del ricavo che concorre alla determinazione della componente variabile del canone.

2. Costituirà voce economicamente rilevante anche quella riguardante gli ulteriori investimenti complessivi che il concorrente si impegna eventualmente a sostenere per la durata della concessione, con particolare riferimento al primo quinquennio, dando specificazione dell'impegno delle risorse finanziarie da destinare agli interventi. La descrizione degli investimenti e le risorse finanziarie che il concorrente intende destinare ai medesimi sarà contenuta nella apposita 'Piano Investimenti' di cui all'articolo 13 lett. g) del presente Disciplinare.

3. Rimane fermo l'obbligo di corrispondere agli aventi diritto i sovracanonici di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 959 e s.m.i. (sovracanone Bacino Imbrifero Montano) e all'art. 53 del T.U. 1775/1933 (sovracanone Enti rivieraschi) nonché l'assolvimento degli obblighi ittigenici di cui all'art. 141 della l.r. 31/2008. Al momento dell'indizione della presente procedura si assumono rivieraschi i comuni di Esine (BS), Darfo Boario Terme (BS) e la Provincia di Brescia.

4. Rimane fermo l'obbligo di corresponsione al concessionario uscente dell'indennizzo di cui all'articolo 4.4 del presente Disciplinare e dell'eventuale corresponsione del prezzo base dei beni di cui all'articolo 2, comma 5, della l.r. n.5/2020 in favore degli aventi diritto in ragione del loro eventuale utilizzo, di cui all'articolo 4.5 del Disciplinare di gara.

5. Riguardo all'indennizzo di cui all'art.4.4. del presente Disciplinare si specifica che il valore indicato nell'Allegato n. 4 potrà essere aggiornato, in ragione degli interventi manutentivi eventualmente autorizzati o richiesti nelle more del presente procedimento di assegnazione, ovvero in ragione del perfezionato ammortamento degli investimenti, assunto per la sua attuale quantificazione, fino al termine previsto dall'art.3, comma 12 della l.r.5/2020 ed all'art.17, lett. e), i) del presente Disciplinare. Nel caso in cui l'aggiornamento dell'importo dovuto a titolo di indennizzo comporti il disequilibrio del PEF, si procederà, successivamente alla sottoscrizione del Disciplinare Contratto, al riequilibrio economico-finanziario di cui all'art. 26 del Disciplinare Contratto, sussistendone le relative condizioni.

6. Con riferimento al valore del prezzo base di cui all'articolo 4.5 del presente Disciplinare si rende noto che il relativo importo è oggetto di contestazione da parte del Concessionario scaduto. Nell'ipotesi in cui l'eventuale contenzioso instaurato si concluda con la determinazione di un valore diverso da quello indicato allo stesso articolo 4.5 tale da comportare il disequilibrio del PEF presentato dal Concorrente, si procederà, successivamente alla sottoscrizione del Disciplinare Contratto, al riequilibrio economico-finanziario di cui all'art. 26 del Disciplinare–contratto, sussistendone le relative condizioni.

7. Costituirà altresì voce economicamente rilevante l'adempimento di tutti gli obblighi previsti, descritti e valorizzati nell'Allegato 7.

8. Il valore stimato complessivo della Concessione è pari ad **Euro 76.030.338,00**.

ARTICOLO 7 - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

7.1 Requisiti di carattere generale di partecipazione

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del d.lgs. 36/2023.

1. Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di seguito indicati:
 - a) Imprenditori individuali e le società, anche cooperative.
 - b) Raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti o costituendi, a norma dell'articolo 68 del d.lgs. 36/2023.
 - c) Consorzi ordinari di concorrenti costituiti (anche in forma di società consortili ex articolo 2615-ter c.c.) ovvero costituendi a norma dell'articolo 68 del d.lgs. 36/2023; I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.
 - d) Aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:
 - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
 - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che

assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

e) Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d), del d.lgs. 36/2023 ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

f) L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

g) Operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi.

2. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

a) le cause di esclusione di cui agli articoli 94 et 95 del d.lgs. n. 36/2023;

b) le condizioni di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

La mancata presentazione del rapporto di fine concessione o delle integrazioni richieste da parte del concessionario uscente costituisce grave inadempimento valutabile ai fini della verifica dei requisiti di partecipazione del medesimo, ai sensi dell'articolo 3, comma 12, della l.r. n. 5/2020.

Si precisa che l'operatore economico deve indicare tutte le condanne, anche non definitive, illeciti e inadempimenti sussistenti in capo sia alle persone fisiche che giuridiche, al fine di consentire alla Stazione Appaltante le autonome valutazioni ex art. 94 e ss. d.lgs. n. 36/2023. Si precisa che le dichiarazioni dovranno essere rese anche se già precedentemente fornite in sede di altra procedura di gara bandita da Regione.

L'insussistenza dei motivi di esclusione deve riguardare:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete, ognuna delle imprese retiste se l'intera rete partecipa, in caso contrario l'organo comune e le singole imprese retiste indicate.
- in caso di R.T.I. (sia costituendo sia costituito), ciascuna impresa costituente il raggruppamento;
- in caso di Consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 65, comma 2 lett. f) d.lgs. n. 36/23, costituendo, ciascuna delle imprese che ne prendono parte;
- in caso di Consorzio ordinario già costituito, di cui all'art. 65 comma 2 lett. f) del d.lgs. n. 36/23, ciascuna delle imprese consorziate;
- in caso di Consorzio di cui al comma 2, lettere b), c) e d) dell'art.65 del d.lgs. n. 36/2023, dal Consorzio medesimo e dalle imprese che per esso partecipano alla presente procedura.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

3. I partecipanti, oltre all'assenza delle cause di esclusione di cui al comma 2, dovranno inoltre essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, qualificazione, capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali di cui agli articoli successivi.

4. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (articolo 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).

5. Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è altresì escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte

degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara [in caso di suddivisione dell'appalto in lotti distinti sostituire "alla gara" con "al singolo lotto"], in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

6. Gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati, in caso di aggiudicazione della concessione, costituiscono una società con oggetto esclusivo la gestione della concessione ai sensi dell'art.12, comma 6, della l.r. n. 5/2020. La società così costituita diventa assegnataria della concessione senza necessità di approvazione o autorizzazione. La quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun operatore rientrante nel raggruppamento o nel consorzio deve essere indicata nell'istanza di partecipazione con apposita dichiarazione sottoscritta congiuntamente da tutti gli operatori economici associati od associandi.

7. I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice Appalti (d.lgs. 36/2023) nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 del Codice Appalti (d.lgs. 36/2023) comporta l'esclusione diretta, mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico nei termini di cui all'art. 96.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), del Codice Appalti (d.lgs 36/2023) i requisiti di cui al punto 5 devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici. In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett.

d) del Codice i requisiti di cui al punto 5 devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

8. Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire, ai sensi dell'art. 96, prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

9. Altre cause di esclusione

(i) Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001, a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

(ii) La mancata accettazione delle clausole contenute nel documento "Patto di integrità", allegato al presente Disciplinare e il mancato rispetto delle stesse costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 1, comma 17 della l. 190/2012.

10. La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE). L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario di cui ai successivi paragrafi, può avvenire anche attraverso l'utilizzo della Banca Dati ANAC e, segnatamente, mediante il Fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito FVOE). I dati e i documenti a comprova dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario non disponibili nel FVOE dovranno essere inviati dagli operatori economici a mezzo Sintel.

La Regione, in sede di comprova dei requisiti si riserva di richiedere, i documenti nei confronti dell'aggiudicatario tramite la piattaforma Sintel ove non presenti nel fascicolo.

Ciascun concorrente è tenuto a registrarsi al sistema relativo al FVOE, accedendo al link (Servizi ad accesso riservato – FVOE) sul Portale dell'ANAC, sulla base delle istruzioni ivi contenute, indicando i propri dati identificativi.

Ai sensi dell'art. 2, comma 5, della Delibera ANAC n. 464/2022, per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'acquisizione dei dati ai fini della comprova dei requisiti è effettuata ai sensi dell'articolo 40, comma 1 del D.P.R. n. 445/2000 e la relativa verifica è svolta con le modalità previste dall'articolo 71, comma 2, del medesimo decreto.

7.2 Requisiti di idoneità professionale

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso di:

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice Appalti (d.lgs. 36/2023).

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

7.3 Requisiti di qualificazione e di capacità economico - finanziaria e tecnico – organizzativa

7.3.1 Requisiti attinenti alla progettazione

Il soggetto progettista che ha redatto e sottoscritto il Progetto di fattibilità Tecnica ed Economica di cui all'articolo 13 del Disciplinare dovrà, a pena di esclusione, essere in possesso dei requisiti minimi stabiliti nella Parte V dell'allegato II.12. del d.lgs. n. 36/2023, definiti in coerenza con il contenuto della proposta

progettuale oggetto di offerta, nonché non ricadere nelle cause di esclusione di cui agli articoli 94 et 95 del d.lgs. n. 36/2023.

A tal fine si applica altresì il secondo periodo dell'articolo 66, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023.

A tal fine, ai sensi dell'articolo 12.1.2, comma 4, del Disciplinare, all'istanza di partecipazione dovrà essere allegata specifica dichiarazione di possesso dei requisiti e dell'assenza delle cause di esclusione sottoscritta dal soggetto progettista incaricato.

La comprova dei requisiti è fornita mediante certificato di iscrizione all'Albo professionale e mediante certificazione in corso di validità che attesti il possesso della qualifica.

7.3.2 Requisiti attinenti all'esecuzione dei lavori

1. Ove i lavori oggetto della proposta progettuale siano di importo pari o superiore a 150.000,00 € e siano direttamente eseguiti dal concorrente con la propria organizzazione di impresa, il concorrente dovrà essere qualificato secondo quanto previsto dall'articolo 100, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023 e dall'articolo 18, comma 11, dell'Allegato II.12 allo stesso Decreto, con riferimento ai lavori direttamente eseguiti, per categorie e classifiche adeguate ai lavori oggetto della proposta progettuale.

2. A tal fine, ai sensi dell'articolo 12.1.2, comma 5 del Disciplinare, all'istanza di partecipazione dovrà essere allegata specifica dichiarazione di possesso dei relativi requisiti sottoscritta dal concorrente singolo o dal componente del raggruppamento o consorzio che assume l'esecuzione dei lavori.

3. In caso diverso, l'esecuzione dei lavori potrà essere affidata dal Concessionario a soggetto parimenti qualificato ed alle condizioni di cui all'articolo 13, comma 3, dello Schema di Disciplinare-Contratto.

La comprova del requisito è fornita mediante copia dell'attestazione di qualificazione e/o la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.3.3 Requisiti attinenti alla capacità economico - finanziaria

1. Al fine dell'ammissione, l'operatore economico deve essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti di capacità economica e finanziaria:

a) **fatturato medio** relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore al 10 (dieci) per cento dell'investimento complessivo minimo previsto per la gestione come indicato nel PEF Istruttorio, e quindi pari a **916.846,50 €**;

b) **capitale sociale** non inferiore a un ventesimo dell'investimento complessivo minimo previsto per la gestione come indicato PEF istruttorio e quindi pari a **458.423,25 €**;

c) ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della l.r. n. 5/2020, la **referenza di due istituti di credito** o società di servizi iscritti nell'elenco generale degli intermediari finanziari che attestino che il partecipante ha la possibilità di accedere al credito per un importo almeno pari a quello del progetto proposto, degli interventi e degli investimenti indicati nel Bando e/o nel Disciplinare, come quantificati nel Piano Economico e Finanziario presentato in sede di offerta economica, ivi comprese le somme da corrispondere per indennizzo richiesto dal concessionario uscente, ai sensi dell'articolo 2, comma 4 della l.r. n. 5/2020 e dell'articolo 4.4. del Disciplinare, nonché per il pagamento del prezzo per i beni di cui all'articolo 2, comma 5, della l.r. n. 5/2020 e dell'articolo 4.5. del Disciplinare, dei quali il progetto proposto preveda l'utilizzo.

La comprova dei requisiti di cui ai punti a) e b) è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

7.3.4 Requisiti attinenti alla capacità tecnico - organizzativa

1. Al fine di essere ammesso a partecipare alla procedura, l'operatore economico deve essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti di capacità tecnico-organizzativa:

- aver gestito per almeno 5 anni continuativi concessioni di grandi derivazioni idroelettriche aventi singolarmente una potenza nominale media annua pari o superiore a 3.000 kW.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, del periodo di esecuzione e della potenza nominale media dell'impianto gestito;
- contratti o atti di concessione stipulati con le amministrazioni pubbliche con l'indicazione dell'oggetto, del periodo di esecuzione e della potenza nominale media dell'impianto gestito;

- contratti stipulati con privati, con l'indicazione dell'oggetto, del periodo di esecuzione e della potenza nominale media dell'impianto gestito.

7.3.5 Partecipazione associata

1. Qualora il Concorrente sia costituito da un raggruppamento temporaneo di imprese o da un consorzio ordinario, costituiti o non costituiti, il possesso dei requisiti di non sussistenza delle cause di esclusione di cui ai sub-articoli 7.1, comma 2, lett.a e lett.b, 7.1 comma 9 e 7.2, lett.a, è richiesto per ciascuno dei componenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto dal consorzio di Imprese Artigiane e dai consorziati indicati come esecutori.

Il requisito di non sussistenza dei motivi di esclusione di cui agli artt.94 e 95 del d.lgs. 36/2023 (subarticolo 7.2 lett a) nonché di cui all'art.7.1, comma 2, lett.b) e 7.1 comma 9 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

2. I requisiti di cui al sub articolo 7.3. devono essere posseduti complessivamente dalle imprese associate.

Per il requisito di cui al subarticolo 7.3.4. è ammesso che le mandanti abbiano requisito pari a 0 (zero), purché il RTI soddisfi, nel suo complesso, il requisito e purché le prime soddisfino le precedenti condizioni

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

3. Nel caso di soggetto progettista associato al raggruppamento od al consorzio, o comunque indicato quale incaricato dell'attività di progettazione, lo stesso dovrà essere in possesso esclusivamente degli specifici requisiti di cui all'articolo 7.3.1. e 7.1, comma 2.

7.4 AVVALIMENTO

Ai sensi dell'articolo 12, comma 7, della l.r. n. 5/2020 è vietato partecipare alla procedura per l'attribuzione di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico avvalendosi delle capacità di altri soggetti.

ARTICOLO 8 – CAUZIONI E PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC

8.1 L'istanza di partecipazione è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, pari al 5 % del valore annuale della componente fissa del canone riferita all'anno 2024 determinata sulla PNM di 4.064,20 kW posta a base di gara e dunque pari a **13.015,60 €**.

La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del Disciplinare Contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del Disciplinare Contratto.

8.2 La **garanzia provvisoria** è costituita, a scelta del concorrente:

a) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, con versamento presso il tesoriere della Regione Lombardia al seguente IBAN n. **IT44 Z030 6909 79010000300027, con causale del versamento "deposito cauzionale procedura ad evidenza pubblica RESIO"** esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente.

b) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da primarie imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 106, comma 3 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023). In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 117, comma 12 del d.lgs. n. 36/2023.

8.3 Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

8.4 In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

1) Essere intestata, a pena di esclusione, a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo, o consorzi ordinari o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara o, in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, al solo consorzio e contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

- 2) Essere prodotta in originale o in copia autenticata ai sensi dell'articolo 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito ed essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16 settembre 2022, n. 193 e s.m.i.;
- 3) Avere validità per almeno 730 giorni dal termine ultimo per la presentazione della offerta;
- 4) Prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Regione;
 - d. la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di assegnazione della concessione, una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva di cui all'articolo 21, comma 1, della l.r. n. 5/2020, anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa, di importo pari a tre volte l'annualità della componente fissa del canone 2024, di durata pari alla durata della concessione, in favore della Regione Lombardia, ovvero **780.936,03 €** in ragione di 64,05 €/kW per 4.064,20 kW posti a base di gara moltiplicato per tre. Tale garanzia, da rivalutarsi ogni cinque anni, in relazione alla variazione dell'indice ISTAT di cui all'articolo 20, comma 2, rimane vincolata per tutta la durata della concessione e deve essere restituita, ove nulla osti, alla scadenza della concessione oppure introitata dall'Amministrazione, in caso di decadenza, revoca o rinuncia.
- 5) Essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della Regione;
- 6) Essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia su richiesta della Regione per ulteriori [60] giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

8.5 Al concorrente che risulti assegnatario saranno richieste le ulteriori garanzie e polizze assicurative, ivi incluse polizze fideiussorie finalizzate a garantire la messa in sicurezza e il ripristino ambientale conseguenti all'eventuale smantellamento di opere, infrastrutture ed impianti da effettuare sulla base della proposta progettuale presentata, previste agli articoli 25 e 26 dello Schema del Disciplinare Contratto. Tutte le garanzie definitive e le polizze assicurative previste dai precedenti commi sono da depositare prima della sottoscrizione del Disciplinare Contratto.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

8.6 Pagamento del contributo a favore dell'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari alla somma degli importi sotto riportati secondo le modalità di cui alla Delibera ANAC 610 del 19 dicembre 2023 recante Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2024. Il contributo dovuto è pari a: **560,00 €**.

8.7 Pagamento contributo idrografico

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il versamento della somma dovuta a titolo di contributo idrografico, di cui all'articolo 7, terzo comma, del R.D. 1775/1933, nell'importo pari a un ventesimo della componente fissa del canone 2024, determinata in ragione di 64,05 €/kW per 4.064,20 kW, pari a **13.015,60 €**, come previsto dall'articolo 10, comma 3, Regolamento Regionale. n. 2/2006. Il pagamento del contributo di cui al presente articolo dovrà essere versato utilizzando il codice IBAN IT68 X030 6909 7901 0000 0300033 specificando nella causale la propria denominazione, il codice fiscale (se presente) e la dicitura "Partecipazione gara Resio". Il mancato versamento della somma, entro il termine di cui all'articolo 10.1.del Disciplinare, comporta l'esclusione dalla procedura di assegnazione, che il RUP comunica all'operatore interessato entro 30 giorni dalla scadenza del termine indicato nel bando per la presentazione delle istanze di partecipazione. Il contributo idrografico versato rimane incamerato indipendentemente dall'esito della procedura di gara.

8.8 Pagamento spese di istruttoria

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il versamento della somma dovuta a titolo di contributo per spese di istruttoria per il rilascio di concessioni, previsto dall'art. 2 della l.r. 22 gennaio 1999, n. 2, e quantificato in **77,47 €** con d.g.r. 12 marzo 1999, n.VI/41867. Il pagamento delle spese di istruttoria di cui al presente articolo dovrà essere versato utilizzando il codice IBAN IT40 U030 6909 7901 0000 0300030 specificando nella causale la propria denominazione, il codice fiscale (se presente) e la dicitura "Partecipazione gara Resio".

Il mancato versamento della somma, entro il termine di cui all'articolo 10.1. del Disciplinare, comporta l'esclusione dalla procedura di assegnazione, che il RUP comunica all'operatore interessato entro 30 giorni dalla scadenza del termine indicato nel bando per la presentazione delle istanze di partecipazione. Le spese di istruttoria versate rimangono incamerate indipendentemente dall'esito della procedura di gara.

ARTICOLO 9 - SOPRALLUOGO

9.1 Il sopralluogo è obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara, salvo il caso in cui il concorrente corrisponda al Concessionario scaduto.

Ai fini dell'effettuazione del prescritto sopralluogo, i concorrenti devono inviare al RUP, non oltre 55 (cinquantacinque) giorni precedenti alla data di scadenza per la presentazione della offerta, all'indirizzo di posta elettronica PEC: entilocali_montagna@pec.regione.lombardia.it, una richiesta di sopralluogo indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo. La richiesta deve specificare l'indirizzo di posta elettronica PEC, cui indirizzare la convocazione.

Il sopralluogo verrà effettuato nei soli giorni stabiliti dal RUP. La data e l'ora del sopralluogo sono comunicati con almeno 2 (due) giorni di anticipo. All'atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento, a conferma dell'effettuato sopralluogo, del ritiro della relativa dichiarazione.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro, in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il medesimo delegato potrà effettuare sopralluogo per un solo operatore economico.

Il RUP rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

In caso di raggruppamento temporaneo, o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori.

ARTICOLO 10 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

10.1 L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre il giorno ed orario indicato nel Bando di gara a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto all'articolo 1.1 del presente Disciplinare.

Per la presentazione dell'offerta fare riferimento al documento "Modalità tecniche piattaforma SINTEL".

10.2 La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell'apposita procedura guidata della piattaforma, che consentono di predisporre:

- A) una busta telematica (busta A) contenente la documentazione amministrativa che attesta i requisiti e gli adempimenti del concorrente per partecipare alla procedura di affidamento resa nei modi di cui al presente Disciplinare;
- B) una busta telematica (busta B) contenente l'offerta tecnica resa nei modi di cui al presente Disciplinare;
- C) una busta telematica (busta C) contenente l'offerta economica resa nei modi di cui al presente Disciplinare.

10.3 Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione, l'offerta dovrà essere inviata attraverso la piattaforma.

10.4 Tutta la documentazione deve essere prodotta in lingua italiana o in lingua inglese; in tal ultimo deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

10.5 Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore.

10.6 Nel caso di raggruppamenti o consorzi costituenti devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore di ciascun componente associando.

10.7 Le offerte tardive saranno escluse.

10.8 L'offerta vincolerà il concorrente per 730 giorni dalla scadenza del termine indicato per la sua presentazione. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, Regione Lombardia potrà richiedere agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia eventualmente prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla procedura.

10.9 L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

10.10 La presentazione dell'offerta mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'istanza medesima, non dovuta a causa di forza maggiore o a comprovati malfunzionamenti del sistema. In ogni caso il concorrente esonera la Regione da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema che non siano stati tempestivamente segnalati all'Ente.

ARTICOLO 11 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

11.1 Il soccorso istruttorio è regolato dall'articolo 17, comma 2, del presente Disciplinare.

ARTICOLO 12 - CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il concorrente nella busta amministrativa dovrà allegare la seguente documentazione all'interno dei rispettivi campi sulla Piattaforma SINTEL:

1. Istanza di partecipazione (Allegato 1a);
2. Documento di gara Unico Europeo (Allegato 1b);
3. Dichiarazione possesso requisiti (Allegato 1c);
4. Dichiarazione del soggetto progettista (Allegato 1d) (eventuale);
5. Dichiarazioni integrative;
6. Documentazione a corredo in relazione alle diverse forme di partecipazione;
7. Ricevuta versamento contributo idrografico di cui all'articolo 8.8. del Disciplinare;
8. Ricevuta versamento contributo spese istruttorie di cui all'articolo 8.9 del Disciplinare;
9. Documentazione recante cauzione provvisoria;
10. Dichiarazione clausola Sociale (Allegato 1e);
11. Riferenze di cui all'articolo 7.3.3., punto 1, lett. c) del presente Disciplinare;
12. Ricevuta pagamento ANAC;
13. Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali firmato digitalmente (Allegato 1g);
14. Informativa privacy (Allegato 1h);
15. Protocollo di intesa legalità (Allegato 1i);
16. (eventuale) IBAN svincolo cauzione provvisoria.

12.1 Istanza di partecipazione

L'Istanza di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello di cui all'Allegato 1a e comunque contiene tutte le informazioni e dichiarazioni indicate nel presente paragrafo e nel richiamato modello; le dichiarazioni ivi previste sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

12.1.1 Prescrizioni generali

L'istanza è redatta in bollo di 16,00 €; in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo, il pagamento della suddetta imposta viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da 16,00 € ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

L'istanza di partecipazione è, altresì, corredata dall'attestazione (da inserire nel Sistema, nell'apposito campo "Busta telematica A - Documentazione amministrativa") del versamento delle somme, a titolo di contributo idrografico, di cui all'articolo 7, terzo comma, del R.D. 1775/1933, nell'importo pari a un ventesimo della componente fissa del canone annuo nel valore posto a base di gara e dunque 13.015,60 €, come previsto dall'articolo 10, comma 3, Regolamento Regionale n. 2/2006. Il mancato versamento delle somme, entro il termine di cui all'articolo 10.1. del presente Disciplinare, comporta l'esclusione dalla procedura di assegnazione, che il RUP comunica all'operatore interessato entro 30 giorni dalla scadenza del termine indicato nel bando per la presentazione delle istanze di partecipazione.

L'istanza di partecipazione è, altresì, corredata dall'attestazione (da inserire nel Sistema, nell'apposito campo "Busta telematica A - Documentazione amministrativa") del versamento delle somme, a titolo di contributo per spese di istruttoria per il rilascio di concessioni, come previsto dall'art. 2 della l.r. 2/1999 e quantificato in € 77,47 con d.g.r. 12 marzo 1999, n.VI/41867. Il mancato versamento delle somme, entro il termine di cui all'articolo 10.1. del presente Disciplinare, comporta l'esclusione dalla procedura di assegnazione, che il RUP comunica all'operatore interessato entro 30 giorni dalla scadenza del termine indicato nel bando per la presentazione delle istanze di partecipazione.

L'istanza di partecipazione è corredata, a pena di esclusione, dalla cauzione provvisoria di cui all'articolo 8.1. del presente Disciplinare effettuata nelle forme di cui all'articolo 8.2.

Nel caso in cui sia effettuata nelle forme previste dall'articolo 8.2., lett. a) et b), deve essere allegata la dimostrazione dell'avvenuto deposito o versamento.

Nel caso in cui sia effettuata a mezzo di garanzia fideiussoria quest'ultima dovrà essere prodotta in originale o copia autenticata ai sensi dell'articolo 18, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e corrispondere a tutte le prescrizioni di cui all'articolo 8.4. del presente Disciplinare.

L'istanza è altresì corredata dall'impegno, in caso di assegnazione, a presentare le garanzie di cui all'articolo 8.5 del presente Disciplinare.

L'istanza è altresì corredata dallo specifico atto di impegno ad adempiere alle misure di compensazione ambientale e territoriale di cui all'allegato 7.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla procedura (impresa singola, consorzio ordinario, raggruppamento temporaneo di imprese – RTI).

In caso di partecipazione in RTI o consorzio ordinario, il concorrente fornisce i relativi dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, la domanda è sottoscritta digitalmente dalla mandataria/capofila.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda è sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.

Nel caso di RTI non ancora costituiti, le imprese mandanti si impegnano, per il caso di aggiudicazione, a conferire alla mandataria designata mandato collettivo speciale con rappresentanza.

All'atto dell'assegnazione della concessione, tale impegno deve intendersi assolto con l'atto di costituzione della società di cui all'articolo 7.1.6 del presente Disciplinare *(Gli operatori economici raggruppati o consorziati, in caso di aggiudicazione della concessione, costituiscono una società con oggetto esclusivo la gestione della concessione. La società così costituita diventa assegnataria della concessione senza necessità di approvazione o autorizzazione. La quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun operatore rientrante nel raggruppamento o nel consorzio deve essere indicata nell'istanza di partecipazione con apposita dichiarazione sottoscritta congiuntamente da tutti gli operatori economici associati od associandi).*

Nel caso di consorzi ordinari non ancora costituiti, le imprese consorziate si impegnano, per il caso di aggiudicazione, a costituire il consorzio. All'atto dell'assegnazione della concessione tale impegno deve intendersi assolto con l'atto di costituzione della società di cui **all'articolo 7.1.6** del presente Disciplinare *(Gli operatori economici raggruppati o consorziati, in caso di aggiudicazione della concessione, costituiscono una società con oggetto esclusivo la gestione della concessione. La società così costituita diventa assegnataria della concessione senza necessità di approvazione o autorizzazione. La quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun operatore rientrante nel raggruppamento o nel consorzio deve essere indicata nell'istanza di partecipazione con apposita dichiarazione sottoscritta congiuntamente da tutti gli operatori economici associati od associandi).*

Nel caso di RTI o consorzio ordinario, costituito o costituendo, ciascun associato od associando dichiara di non partecipare alla procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di non partecipare alla procedura anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

Nel caso di operatori economici raggruppati/raggruppandi o consorziati/consorziandi, o comunque associati/associandi deve essere allegata dichiarazione di impegno, sottoscritta da tutti gli operatori, che

in caso di aggiudicazione della concessione, costituiranno, ai sensi dell'articolo 7.1.6 del presente Disciplinare, una società con oggetto esclusivo la gestione della concessione, indicando contestualmente quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun operatore rientrante nel raggruppamento o nel consorzio. La società così costituita diventa assegnataria della concessione senza necessità di approvazione o autorizzazione.

Il concorrente allega:

1. copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
2. copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

12.1.2 Dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti di partecipazione.

1. All'Istanza di partecipazione sono allegate le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione. Le dichiarazioni di cui al presente articolo sono rese, preferibilmente, compilando l'apposito modello di cui all'Allegato 1c – *“Dichiarazione possesso requisiti”* e, per quanto attiene alla progettazione, secondo il modello di cui all'Allegato 1d– *Dichiarazione del soggetto progettista*, ovvero mediante diversi documenti recanti tutte le informazioni richieste dai predetti modelli. In ogni caso le dichiarazioni sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

2. Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 7.1., comma 2, del presente Disciplinare.

La dichiarazione relativa all'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 94, co. 1 e co. 2, del d.lgs. n. 36/2023 è resa anche con riferimento a tutti i soggetti di cui all'articolo 94, co. 3, dello stesso Decreto.

Per l'elencazione dei soggetti cui deve essere riferita tale attestazione, si richiama l'articolo 94, co. 3, del d.lgs. n. 36/2023.

Nel caso in cui il legale rappresentante/procuratore del dichiarante non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex articolo 94, commi 1, 2 del d.lgs. n. 36/2023, anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'articolo 94, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio la dichiarazione ex articolo 94, commi 1, 2 allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.

3. Il Concorrente dichiara di essere in possesso degli ulteriori requisiti di partecipazione prescritti agli articoli sub 7.2. et 7.3. del Disciplinare.

4. Il progetto di fattibilità tecnico ed economica presentato in sede di offerta tecnica di cui all'articolo 13 del Disciplinare deve essere redatto e sottoscritto da operatore scelto tra i soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023. All'istanza dovrà pertanto essere allegata apposita dichiarazione del soggetto progettista attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 7.3.1. secondo il modello di cui all'Allegato 1d - Dichiarazione del soggetto progettista.

5. Ove i lavori oggetto della proposta progettuale siano di importo pari o superiore a 150.000 euro, il concorrente, singolo o associato, se intende eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa, deve essere qualificato secondo quanto previsto dall'articolo 100, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023 e dall'articolo 18, comma 11, dell'Allegato II.12 allo stesso Decreto, con riferimento ai lavori direttamente eseguiti, per categorie e classifiche adeguate ai lavori oggetto della proposta progettuale allegando la dichiarazione prevista dall'articolo 7.3.2., comma 2, del Disciplinare.

6. Il concorrente allega:

1. copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
2. copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

12.2 Documento di Gara Unico Europeo

Il concorrente potrà rendere le dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti di partecipazione alla presente procedura attraverso presentazione del DGUE Response.

Il DGUE Response deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;- nel caso in cui il legale rappresentante/procuratore del dichiarante non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex articolo 94, commi 1, 2 del d.lgs. n. 36/2023, anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'articolo 94, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio la dichiarazione ex articolo 94, commi 1, 2 allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.

Gli Operatori Economici potranno generare il DGUE Response in formato xml a partire dalla Request messa a disposizione in documentazione di gara. Per farlo è possibile utilizzare il medesimo servizio messo a disposizione dal sito di Aria S.p.A nel portale <https://www.ariaspa.it>.

Gli operatori economici dovranno caricare il file xml DGUE Response in SINTEL.

Nota: per le modalità di utilizzo di dettaglio si rimanda alle indicazioni operative e ai manuali presenti sul portale Aria S.p.A..

In questo periodo, fino alla messa a disposizione di detta funzionalità sul portale ARIA, di seguito è indicata la modalità di gestione della DGUE Response.

Gli Operatori Economici potranno generare la DGUE Response in formato xml a partire dalla Request messa a disposizione della Stazione Appaltante in documentazione di gara. Per farlo è possibile utilizzare il medesimo servizio messo a disposizione da CONSIP nel portale

<https://www.acquistinretepa.it/esp-dgue/#!/start>.

Il servizio è utilizzabile a seguito di login, nel menu di sinistra “Servizi”, Sezione eDGUE.

Il percorso inizia dalle selezioni seguenti:

- Chi è a compilare il DGUE? >> Sono un operatore economico
- Che operazione si vuole eseguire? >> Importare un DGUE

In seguito, caricare il file xml DGUE Response (scaricato dal portale di Consip) in SINTEL, in fase di sottomissione dell’offerta nella busta amministrativa come allegato alla documentazione di gara.

12.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

12.3.1 Dichiarazioni integrative

Il concorrente rende una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con cui:

1. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’articolo 94, comma 3, d.lgs. n. 36/2023 ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione della offerta;
2. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
3. dichiara di aver effettuato il sopralluogo di cui all’articolo 9 del Disciplinare e allega il certificato rilasciato dal RUP;
4. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; ai fini delle comunicazioni relative alla presente procedura ad evidenza pubblica, indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, indirizzo di posta elettronica.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’articolo 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 dovrà essere allegata dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante dell’impresa ammessa alla procedura di concordato preventivo con

continuità aziendale, indica gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciati dal Tribunale competente.

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”:

- dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (articolo 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 122/2010),

Oppure

- dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 1 comma 3 del d.m. 14 dicembre 2010 e allega copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

12.3.2 Documentazione ulteriore per i soggetti associati o associandi

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al precedente Articolo 12.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'articolo 68, comma 2, d.lgs. n. 36/2023, le parti delle lavorazioni/servizi, ovvero la percentuale in caso di lavorazioni/servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

- dichiarazione recante l'impegno a costituire la società di cui all'articolo 12, comma 6, della l.r. 5/2020 ed all'articolo 7.1. comma 6, del Disciplinare entro il decimo giorno antecedente la data prevista per la sottoscrizione; l'impegno in questione dovrà anche specificare la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun operatore rientrante nel raggruppamento o nel consorzio. La dichiarazione contenete l'atto di impegno deve essere sottoscritta congiuntamente da tutti gli operatori economici associati o associandi.

Per i consorzi ordinari già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'articolo 68, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023, le parti delle lavorazioni/servizi, ovvero la percentuale in caso di lavorazioni/servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati;
- dichiarazione recante l'impegno a costituire la società di cui all'articolo 12, comma 6, della l.r. 5/2020 ed all'articolo 7.1. comma 6, del Disciplinare entro il decimo giorno antecedente la data prevista per la sottoscrizione; l'impegno in questione dovrà anche specificare la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun operatore rientrante nel raggruppamento o nel consorzio.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il Disciplinare Contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;

- dichiarazione delle parti del lavoro/servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di lavoro/servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- ✓ copia del contratto di rete;
- ✓ dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

ARTICOLO 13 - CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA B - OFFERTA TECNICA

13.1 Il concorrente nella busta telematica B offerta tecnica dovrà allegare la seguente documentazione all'interno dei rispettivi campi sulla Piattaforma SINTEL.

a) **Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica degli interventi previsti**, redatto conformemente al livello progettuale di progetto di fattibilità tecnico-economica di cui all'articolo 41, comma 6, del d.lgs. n. 36/2023 e nel rispetto delle caratteristiche minime indicate all'articolo 14 del Disciplinare di gara, contenente almeno gli interventi di cui all'Allegato 7;

b) **Relazione contenente l'indicazione analitica dei beni (asciutti)** di cui all'articolo 4.5 di cui la proposta progettuale prevede l'utilizzazione ovvero, in difetto, dei beni alternativi la cui realizzazione od installazione rientra fra gli interventi previsti nella proposta progettuale oggetto di offerta; in tali ipotesi il progetto deve prevedere le modalità di rimozione e smaltimento ad esclusivo onere dell'aggiudicatario, dei beni mobili ed immobili non utilizzati.

c) **Progetto di utilizzo delle opere e delle acque** che deve rispettare, a pena di esclusione, le condizioni minime di cui all'articolo 14 del presente Disciplinare. Lo stesso Progetto dovrà inoltre indicare, anche ai

fini dell'assegnazione del punteggio all'Offerta tecnica di cui all'articolo 16 del presente Disciplinare, i seguenti elementi:

- l'attività di gestione dell'invaso, con particolare riferimento ai seguenti elementi:
 - 1) interventi, anche tecnologicamente innovativi, finalizzati alla conservazione e al recupero del volume utile dell'invaso, nonché a garantire in ogni tempo la pervietà degli organi di scarico e presa per la sicurezza dello sbarramento e dei territori posti a valle;
 - 2) individuazione e sviluppo delle modalità operative idonee a minimizzare gli impatti sull'ecosistema e sull'assetto morfologico e fisico del corso d'acqua;
 - 3) possibilità di ricostruire il trasporto solido a valle degli sbarramenti, anche attraverso l'approfondimento delle dinamiche naturali dei corsi d'acqua e dei bacini interessati dalle derivazioni;
- la disponibilità, fermi restando gli obblighi previsti dalle clausole sociali di cui all'articolo 19, di risorse umane, organizzative e tecnologiche idonee destinate alla gestione delle opere e degli impianti funzionali all'esercizio della derivazione d'acqua ad uso idroelettrico, al fine di garantire una continuità gestionale, un ottimale utilizzo dell'acqua e degli impianti e un puntuale adempimento di tutti gli obblighi e degli oneri posti in capo al concessionario; a tal fine il Concorrente descrive la sua Struttura Tecnico-organizzativa, con particolare riferimento ai seguenti elementi, ove posseduti e che costituiscono oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione del Punteggio dell'Offerta tecnica;
- l'eventuale possesso di certificazioni e attestazioni in materia ambientale e in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché le modalità di tutela della salute e della sicurezza degli stessi lavoratori, con particolare riferimento alla gestione di impianti idroelettrici (da allegare in copia);
- l'esperienza del personale responsabile della sicurezza e dell'esercizio delle dighe ai sensi dell'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507 (Misure urgenti in materia di dighe) convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584;
- l'esperienza di gestione diretta degli impianti idroelettrici con riguardo al campo delle manutenzioni e della gestione operativa delle opere civili, delle apparecchiature elettromeccaniche e idrauliche proprie di tali impianti, nonché l'esperienza dei soggetti in possesso dei requisiti tecnico professionali inerenti all'abilitazione ad operare in specifici ambienti di lavoro nonché alla progettazione, all'installazione e alla verifica degli impianti elettrici, meccanici e di comunicazione elettronica;
- l'esperienza nell'ambito di sicurezza, prevenzione e protezione di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), e nei ruoli ivi previsti, con specifico riguardo al coordinamento delle attività svolte presso un impianto idroelettrico;

- l'esperienza nella gestione dei sistemi di misura, di sicurezza, di teleconduzione e di controllo, con riferimento alle tecnologie disponibili in relazione agli impianti idroelettrici oggetto della concessione nonché a quelli più avanzati necessari alla loro rinnovazione;
- l'esperienza e la competenza necessarie alla custodia in sicurezza e al presidio continuo ed efficace degli impianti idroelettrici in relazione al contesto territoriale in cui sono ubicati;
 - le misure per l'efficientamento della capacità produttiva degli impianti;
 - le misure e gli interventi di miglioramento - risanamento ambientale - paesaggistico e di compensazione territoriale.

d) **Progetto di manutenzione** recante le modalità organizzative e gli standard assicurati per l'esecuzione delle **manutenzioni ordinarie e straordinarie** necessarie per assicurare la sicurezza e l'efficienza dell'Impianto - il Progetto dovrà essere conforme almeno alle condizioni e prescrizioni minime previste dall'Allegato 4.

e) una **sintetica Relazione descrittiva** che illustri i criteri e gli elementi qualificanti della proposta progettuale. La relazione dovrà essere suddivisa per paragrafi corrispondenti ai criteri di valutazione di cui all'articolo 16 del presente Disciplinare. Le informazioni inserite nella relazione dovranno essere coerenti con i contenuti di cui al progetto di fattibilità e allo Schema di Disciplinare-Contratto.

La relazione sub e) non potrà superare le 20 cartelle formato A4, scritte su fronte unico, recanti numerazione progressiva e univoca delle pagine; eventuali cartelle eccedenti il massimo consentito non verranno prese in considerazione. La relazione dovrà essere redatta in carattere ARIAL, di grandezza minima 10.

f) nel caso in cui i progetti di modifica, estensione o adeguamento tecnico alle opere esistenti incidano sui parametri progettuali ricadenti negli Allegati II, II bis, III e IV, della Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) dovrà essere inserita la **documentazione tecnica necessaria per l'attivazione delle relative procedure di valutazione d'impatto ambientale** disciplinate al Titolo III- Parte seconda - dello stesso d.lgs. 152/2006;

g) **Piano Investimenti**: relazione contenente la descrizione, con indicazione della tempistica, degli **ulteriori ed eventuali** investimenti complessivi che il concorrente si impegna a sostenere per la durata della concessione, con particolare riferimento al primo quinquennio, dando specificazione dell'impegno delle risorse finanziarie da destinare agli interventi.

I documenti costituenti l'offerta tecnica, a pena di esclusione, dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante del concorrente. In caso di procuratore, le dichiarazioni dovranno essere corredate da copia della relativa procura.

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti o Consorzio già costituito la offerta tecnica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante (o soggetto munito del potere di impegnare la società per un importo almeno pari a quanto proposto) della mandataria Capogruppo, ovvero dal legale rappresentante (o soggetto munito del potere di impegnare la società per un importo almeno pari a quanto proposto) del Consorzio. Nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore del legale rappresentante, deve essere allegata copia della relativa procura.

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti o Consorzio Ordinario non ancora costituito, la offerta tecnica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante (o soggetto munito del potere di impegnare la società per un importo almeno pari a quanto proposto dal concorrente) di ciascuno dei soggetti che parteciperanno al futuro Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti o Consorzio Ordinario. Nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore del Legale Rappresentante, deve essere allegata copia della relativa procura.

Il progetto di fattibilità tecnico-economica oggetto della offerta tecnica dovrà essere altresì sottoscritto da soggetto progettista qualificato, ai sensi dell'articolo 12.1.2, comma 4, del presente Disciplinare.

ARTICOLO 14 - CARATTERISTICHE MINIME E CONDIZIONI VINCOLANTI LA OFFERTA TECNICA

La redazione dell'Offerta tecnica è svolta anche sulla base delle informazioni contenute nell'Allegato 3, 4 e 7 del presente Disciplinare, e nel Rapporto di Fine Concessione disponibile, alla pagina web <https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/ambiente-ed-energia/energia/riassegnazione-grandi-derivazioni-idroelettriche>

Delle stesse prescrizioni ed informazioni di cui al precedente comma deve essere tenuto conto anche al fine di assicurare l'equilibrio economico-finanziario del progetto di Concessione, oggetto del Piano Economico e Finanziario.

L' Offerta tecnica, a pena di inammissibilità, deve tenere conto e conformarsi alle seguenti caratteristiche tecniche e condizioni vincolanti.

14.1 Il Concorrente dovrà adempiere almeno agli obblighi previsti quali Misure di Compensazione territoriale ed ambientale di cui all'Allegato 7.

Il Concorrente dovrà presentare un PFTE contenente almeno l'intervento descritto nell'Allegato 7. In ogni caso il Concorrente dovrà prevedere, ove non già presenti, di installare, presso ogni opera di presa ubicata su corsi d'acqua naturali, sistemi per la misurazione e il monitoraggio telematico in continuo del Deflusso Ecologico (DE) rilasciato in alveo delle opere di presa, ai sensi della L.R. 26/2003, articolo 53-ter.

14.2 Il Concorrente dovrà altresì prevedere le condizioni di mantenimento e garanzia, in corretto stato di esercizio, della funzionalità dell'impianto e del sistema di misurazione dei volumi di acqua derivati, precisando che ogni modifica relativa alle Opere e al sistema di misurazione dovrà essere preventivamente autorizzata dalla Concedente.

14.3. Sono prescritti i seguenti obiettivi minimi di miglioramento in termini energetici, di potenza di generazione e di producibilità da raggiungere nel complesso delle opere di derivazione, adduzione, regolazione e condotta dell'acqua e degli impianti di generazione, trasformazione e connessione elettrica:

- *mantenimento dell'attuale producibilità media annua*

14.4 Sono prescritti i seguenti obiettivi minimi da conseguire mediante interventi di conservazione, miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, finalizzati alla tutela dei corpi idrici e alla mitigazione degli impatti sull'ambiente: il rispetto delle prescrizioni contenute nei seguenti Piani:

- PREAC – d.g.r. 15 dicembre 2022, n. 7553 del documento di piano (in particolare pg. 13, 17, 116, 254 e scheda M11);
- Aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque: Atto di Indirizzo per la politica di uso e la tutela delle acque della Regione Lombardia – deliberazione di Consiglio Regionale n. 2569 del 22 novembre 2022 – documento di indirizzo (in particolare paragrafi 5.4.11; 5.4.12);
- Piano Territoriale Regionale, nella sezione specifica Piano Paesaggistico Regionale (PPR) – documento vigente e ulteriore documento e allegati aggiornati con d.g.r. 17 ottobre 2022, n. 7170.

14.5. Sono prescritte le misure di compensazione ambientale e territoriale di cui all'Allegato 7.

14.6 Il Progetto di manutenzione, recante le modalità organizzative e gli standard assicurati per l'esecuzione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie per assicurare la sicurezza e l'efficienza dell'Impianto, dovrà essere conforme almeno alle condizioni e prescrizioni ed interventi minimi previste dall'Allegato 4.

ARTICOLO 15 - CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA C – OFFERTA ECONOMICA

Le voci e i valori a base d'asta dell'offerta economica sono definiti all'articolo 6, comma 1, lett. a) e b) del presente Disciplinare.

Il concorrente nell'apposito campo offerta economica della Piattaforma SINTEL dovrà inserire il valore convenzionale pari a 0,01.

Il concorrente dovrà allegare nell'apposito campo "Busta C1 dichiarazione offerta economica" la seguente documentazione:

- A) L'offerta economica, come dettagliata all'art. 6 punto 1 del presente disciplinare, espressa come:
- i. incremento (in valore percentuale al secondo decimale) sul valore base della componente fissa del canone;
 - ii. il nuovo valore percentuale della componente variabile del canone prevista dalla legge regionale (art. 20 c. 3), espresso in valori percentuali del ricavo, da applicarsi fino alla producibilità media dell'impianto (compresa);
 - iii. il nuovo valore percentuale della componente variabile del canone prevista dalla legge regionale (art. 20 c. 3), espresso in valori percentuali del ricavo, da applicarsi oltre la producibilità media dell'impianto.

Il concorrente dovrà allegare nell'apposito campo "Busta C2 PEF" la seguente documentazione:

- B) il piano economico-finanziario, con l'indicazione dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l'equilibrio economico finanziario dell'esecuzione e gestione, ivi compresi i relativi, specifici indici di riequilibrio, asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, e deve contenere dati coerenti con i valori inseriti nella offerta economica. Il piano deve altresì tenere conto degli oneri derivanti dalle eventuali procedure espropriative previste dal progetto di fattibilità tecnica ed economica.

L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente. In caso di procuratore, la sottoscrizione dovrà essere corredata da copia della relativa procura. Al termine della compilazione dell'offerta economica, Sintel genererà un documento in formato "pdf" che dovrà essere scaricato dal partecipante sul proprio terminale e, quindi, sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante o dal procuratore speciale autorizzato.

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti o Consorzio già costituito la offerta economica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante (o soggetto munito del potere di impegnare la società per un importo almeno pari a quanto proposto) della mandataria Capogruppo, ovvero dal legale rappresentante (o soggetto munito del potere di impegnare la società per un importo almeno pari a quanto proposto) del Consorzio. Nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore del legale rappresentante, deve essere allegata copia della relativa procura.

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti o Consorzio Ordinario non ancora costituito, la offerta economica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante (o soggetto munito del potere di impegnare la società per un importo almeno pari a quanto proposto dal concorrente) di ciascuno dei soggetti che parteciperanno al futuro Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti o Consorzio Ordinario. Nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore del Legale Rappresentante, deve essere allegata copia della relativa procura.

Sono inammissibili offerte economiche con indicazioni di valori percentuali a ribasso.

In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio tale documento in formato “pdf” deve essere sottoscritto:

- in caso di R.T.I. o di Consorzi costituiti al momento di presentazione dell’offerta: dal legale rappresentante o persona munita da comprovati poteri di firma dell’impresa mandataria;
- in caso di R.T.I. e Consorzi non costituiti al momento della presentazione dell’offerta: dal legale rappresentante o persona munita da comprovati poteri di firma di tutte le Imprese raggruppande.

ARTICOLO 16 - CRITERI DI SELEZIONE ED ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

L’individuazione della miglior offerta avverrà in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

La valutazione della offerta tecnica e della offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

	Punteggio massimo
Offerta tecnica	50
Offerta economica sulla componente fissa	10
Offerta economica sulla componente variabile (fino alla producibilità media compresa)	20
Offerta economica sulla componente variabile (oltre la producibilità media)	20
Totale	100

16.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA OFFERTA TECNICA

Il punteggio della Offerta Tecnica è attribuito sulla base dei seguenti **criteri di valutazione**:

OFFERTA TECNICA		PUNTI	SUB-PESI
PT1	Certificazioni e attestazioni in materia ambientale e in materia di sicurezza e salute dei lavoratori	5	
<i>PT1.1</i>	Possesso di certificazione UNI EN ISO 14001 o riconoscimento EMAS		2
<i>PT1.2</i>	Possesso di certificazione UNI EN ISO 45001		2
<i>PT1.3</i>	Possesso di certificazione SA 8000		1
PT2	Struttura tecnico-organizzativa:	12	
<i>PT2.1</i>	Risorse umane, organizzative e tecnologiche		3
<i>PT2.2</i>	Conoscenze, competenze, capacità nella gestione diretta degli impianti idroelettrici		3
<i>PT2.3</i>	Modalità organizzative e standard per le manutenzioni ordinarie e straordinarie		6
PT3	Efficientamento della capacità produttiva degli impianti	5	
PT4	Investimenti proposti dal concorrente	12	
PT5	Ulteriori misure e interventi di miglioramento - risanamento ambientale- paesaggistico, e di compensazione territoriale	6	
PT6	Progetto degli interventi obbligatori	10	
	TOTALE PUNTI	50	

PT 1	Certificazioni e attestazioni in materia ambientale e in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.
	Sarà valutato l'eventuale possesso delle seguenti certificazioni/attestazioni: <ul style="list-style-type: none"> • Certificazione UNI EN ISO 14001: Sistema di gestione ambientale (<i>PT 1.1</i>);

	<ul style="list-style-type: none"> • Registrazione EMAS (Eco-Management and Audit Scheme), sistema comunitario di ecogestione e audit (PT 1.1); • Certificazione UNI EN ISO 45001: sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (PT 1.2); • Certificazione SA 8000 Social Accountability standard di riferimento sulla responsabilità sociale (PT 1.3). <p>Il concorrente potrà pertanto presentare idonea documentazione atta a verificarne il possesso.</p> <p>N.B. Nel caso di RTI verrà attribuito pieno punteggio (2 punti per PT 1.1 e PT 1.2, ed 1 punto per PT 1.3) se tutti i componenti dello stesso sono in possesso della stessa certificazione/attestazione verificata. Verrà invece attribuito metà del punteggio previsto (1 punto per PT 1.1 e PT 1.2, e 0,5 punti per PT 1.3) nel caso in cui nell' RTI almeno la mandataria attesti il possesso della certificazione/attestazione verificata.</p>
PT 2	Struttura tecnico-organizzativa.
PT 2.1	<i>Risorse umane, organizzative e tecnologiche.</i>
	Sarà oggetto di valutazione la disponibilità del concorrente di risorse umane, organizzative e tecnologiche idonee alla gestione delle opere e degli impianti funzionali all'esercizio della derivazione d'acqua ad uso idroelettrico, esemplificata anche attraverso appositi schemi tecnico – organizzativi.
PT 2.2	<i>Conoscenze, competenze, capacità nella gestione diretta degli impianti idroelettrici.</i>
	<p>Sarà oggetto di valutazione il livello professionale delle risorse che il concorrente intende utilizzare nell'esecuzione del servizio, evidenziando conoscenze, competenze, capacità ed esperienza maturata nell'ambito di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sicurezza ed esercizio delle dighe (cfr. art 4, comma 7, D.L. 507 08-08-1994 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584); • gestione diretta degli impianti idroelettrici con riguardo al campo delle manutenzioni e della gestione operativa delle opere civili, delle apparecchiature elettromeccaniche e idrauliche proprie di tali impianti;

	<ul style="list-style-type: none"> • possesso dei requisiti tecnico professionali inerenti all'abilitazione ad operare in specifici ambienti di lavoro nonché alla progettazione, all'installazione e alla verifica degli impianti elettrici, meccanici e di comunicazione elettronica; • sicurezza, prevenzione e protezione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con specifico riguardo al coordinamento delle attività svolte presso un impianto idroelettrico; • gestione dei sistemi di misura, di sicurezza, di tele-conduzione e controllo, in relazione agli impianti idroelettrici oggetto della concessione; • custodia in sicurezza e presidio continuo ed efficace in relazione al contesto territoriale in cui è ubicata la concessione.
PT 2.3	<i>Modalità organizzative e standard per le manutenzioni ordinarie e straordinarie.</i>
	<p>Saranno oggetto di valutazione le modalità organizzative e gli standard assicurati dal concorrente per l'esecuzione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie per garantire la sicurezza e l'efficienza dell'impianto, con riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tempistica di esecuzione; • organizzazione; • strumenti; • controlli interni; <p>che si intendono attivare nell'esecuzione del servizio.</p>
PT 3	Efficientamento della capacità produttiva degli impianti.
	<p>Sarà oggetto di valutazione l'eventuale aumento della producibilità media annua frutto di nuovi investimenti/interventi, proposti dal concorrente rispetto alla producibilità media annua attesa.</p> <p>Il parametro sarà valutato con criterio proporzionale: il valore più alto di producibilità media annua proposta prenderà il punteggio massimo, gli altri punteggi saranno determinati in maniera proporzionale in base al rapporto rispetto al valore massimo offerto.</p>
PT 4	Investimenti proposti dal concorrente.

	<p>Saranno oggetto di valutazione gli eventuali investimenti complessivi che il concorrente propone e si impegna a sostenere per la durata della concessione con riferimento al primo triennio. Il documento redatto dal concorrente dovrà essere conforme al livello progettuale di progetto di fattibilità tecnico-economica di cui all'articolo 41, comma 6, del D. Lgs. n. 36/2023 e del relativo allegato I.7, illustrare gli interventi/investimenti correlati e loro motivazione, le tempistiche di realizzazione ed i benefici attesi. Costituiranno elemento di valutazione i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • qualità tecnica con particolare riferimento a soluzioni innovative; • soluzioni progettuali che permettano la minimizzazione degli impatti ambientali; • minimizzazione delle operazioni di manutenzione necessarie sull'opera.
PT 5	<p>Ulteriori misure e interventi di miglioramento - risanamento ambientale- paesaggistico, e di compensazione territoriale.</p>
	<p>Saranno oggetto di valutazione le modalità con le quali il concorrente intende organizzare e sviluppare eventuali ulteriori misure e interventi rispetto alle condizioni minime fissate nel bando di gara relative al miglioramento - risanamento ambientale e paesaggistico del bacino idrografico di pertinenza, e di compensazione territoriale. Dovranno essere evidenziati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la congruità con quanto previsto dagli atti di programmazione e Piani regionali: Piano Territoriale Regionale, nella sezione specifica Piano Paesaggistico Regionale (PPR) – documento vigente e ulteriore documento e allegati aggiornati con dgr 7170 del 17 ottobre 2022, aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque: Atto di Indirizzi per la politica di uso e la tutela delle acque della Regione Lombardia – deliberazione di Consiglio Regionale 2569 del 22 novembre 2022 – documento di indirizzo (in particolare paragrafi 5.4.11; 5.4.12), <i>Programma Regionale Energia Ambiente e Clima (PREAC) – d.g.r. 7553 del 15 dicembre 2022 – documento di piano</i> (in particolare pg. 13, 17, 116, 254 e scheda M11); • eventuali miglioramenti anche puntuali - locali ottenuti attraverso tali misure rispetto agli atti di programmazione di cui al precedente punto.
PT 6	<p>Progetto degli interventi obbligatori.</p>

	<p>Sarà oggetto di valutazione il documento redatto dal concorrente conformemente al livello progettuale di progetto di fattibilità tecnico-economica di cui all'articolo 41, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023 e del relativo allegato I.7. e nel rispetto delle caratteristiche minime indicate all'articolo 14 del Disciplinare di gara. Costituiranno elemento di valutazione i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • qualità tecnica con particolare riferimento a soluzioni innovative; • soluzioni progettuali che permettano la minimizzazione degli impatti ambientali; • minimizzazione delle operazioni di manutenzione necessarie sull'opera; • tempistica di realizzazione.
--	---

16.2 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA OFFERTA ECONOMICA

La offerta economica verrà valutata sulla base dell'incremento proposto sugli importi base della parte fissa e della parte variabile del canone, come segue:

PE1	Offerta economica di incremento (in valore percentuale al secondo decimale) sul valore base della componente fissa del canone	10
PE2	Offerta del nuovo valore percentuale (in aumento) della componente variabile del canone prevista dalla legge regionale (art. 20 c. 3), espresso in valori percentuali del ricavo, da applicarsi fino alla producibilità media dell'impianto (compresa).	20
PE3	Offerta del nuovo valore percentuale (in aumento) della componente variabile del canone prevista dalla legge regionale (art. 20 c. 3), espresso in valori percentuali del ricavo, da applicarsi oltre la producibilità media dell'impianto.	20
	TOTALE PUNTI	50

16.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELLA OFFERTA TECNICA

I coefficienti saranno attribuiti sulla base del metodo dell'attribuzione discrezionale di un coefficiente (da moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio, come da Tabella), variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario, utilizzando la seguente scala di valutazione:

Coefficiente	Giudizio
1	Eccellente
0,9	Ottimo
0,8	Distinto
0,7	Molto buono
0,6	Buono
0,5	Discreto
0,4	Più che sufficiente
0,3	Sufficiente
0,2	Non del tutto sufficiente
0,1	Insufficiente
0	Non valutabile/assente

La commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari alla offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

16.4 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELLA OFFERTA ECONOMICA

Quanto alla offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, distinto per l'offerta sulla componente fissa e per l'offerta sulla componente variabile, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la Formula con interpolazione lineare:

$$C_i = R_a/R_{max}$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i -esimo;

R_a = incremento percentuale dell'offerta del concorrente i -esimo;

R_{max} = incremento percentuale dell'offerta più conveniente.

16.5 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore.

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dalla offerta del singolo concorrente.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. "riparametrazione" si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La commissione procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre proposte un punteggio proporzionale decrescente.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato.

ARTICOLO 17 - SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA di ASSEGNAZIONE

A) FASE PRELIMINARE

1. Verifiche del RUP

Ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Regolamento regionale n. 9/2022, entro 60 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze, il RUP verificherà:

- a) la corretta presentazione dell'istanza di partecipazione e degli Allegati indicati nel Bando di gara, in osservanza a quanto previsto nel presente Disciplinare;
- b) la presenza delle autodichiarazioni sulla conformità dei requisiti di partecipazione richiesti dal bando e dal presente Disciplinare, e di quelle sull'insussistenza delle cause di esclusione previste dagli articoli 94 e 95 d.lgs. n. 36/2023;
- c) la conformità della offerta progettuale presentata dal concorrente al livello corrispondente al progetto di fattibilità tecnico-economica di cui all'articolo 41, comma 6, d.lgs. n. 36/2023.

2. Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e, in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti alla Offerta

economica e alla Offerta tecnica, possono essere sanate attraverso soccorso istruttorio. In tal caso si procede ai sensi dell'art. 14 comma 2 del r.r. 9/2022.

Il mancato possesso dei prescritti requisiti non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura.

3. Ammissione ed esclusione dalla procedura

Al termine delle verifiche di cui ai commi precedenti, il RUP ne comunica l'esito ai concorrenti, disponendo, con proprio provvedimento, l'ammissione o l'esclusione dalla procedura di assegnazione.

4. Nomina della Commissione

La valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata a una Commissione composta da esperti di comprovata competenza nei settori oggetto della procedura di assegnazione, incluso un rappresentante indicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La Commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero di 3 e possono essere nominati componenti supplenti.

Il RUP, scaduto il termine fissato dal bando per la presentazione delle istanze di partecipazione, invita la Presidenza del Consiglio dei Ministri a indicare il suo rappresentante entro trenta giorni dalla ricezione dell'invito.

Dopo la scadenza del termine per la prestazione delle istanze di partecipazione, il RUP nomina i componenti della Commissione indicandone il Presidente, individuato nel rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

A seguito della nomina, il RUP procede alla costituzione della Commissione.

La Commissione può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. La Commissione opera attraverso la Piattaforma informatica regionale per la valutazione della documentazione di gara e delle offerte dei partecipanti.

B) FASE DI VALUTAZIONE PER LA SELEZIONE DEI PROGETTI

5. Attività preliminari

Successivamente all'adozione del provvedimento di cui al comma 3 che precede (cfr. ammissione ed esclusione dalla procedura), il RUP, ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento regionale n. 9/2022, procederà:

- al caricamento degli esiti conclusivi della verifica di ammissibilità sulla piattaforma informatica regionale;
- alla pubblicazione sulla piattaforma informatica regionale dei progetti proposti dai concorrenti per l'accesso da parte delle amministrazioni ed enti competenti al rilascio dei titoli abilitativi di settore da acquisire nell'ambito della conferenza di servizi decisoria di cui al comma 6 successivo.

Il RUP comunica alle amministrazioni e agli enti di cui sopra l'avvenuta pubblicazione della documentazione nell'apposita piattaforma informatica che deve garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni tecniche, industriali o commerciali.

6. Procedimento Unico di valutazione per la selezione dei progetti

Si svolge nell'ambito di una conferenza dei servizi decisoria condotta ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della Legge n. 241/90.

Il RUP comunicherà l'avvio della Fase del Procedimento Unico di cui alla Sezione 2 del Regolamento regionale n. 9/2022, e contestualmente disporrà l'indizione della Conferenza dei servizi cui partecipano tutti i soggetti interessati al rilascio di ogni parere, intesa, concerto, nulla osta, autorizzazione, concessione, verifica o valutazione ambientale o altri atti di assenso, comunque denominati, previsti dalla normativa statale e regionale sui progetti presentati, come previsto all'art. 10 comma 2 lett. d3 della l.r. 5/2020. Con il medesimo atto comunicherà altresì la data di convocazione della prima riunione della Conferenza.

Con il medesimo atto saranno inoltre comunicate:

- a) le modalità di accesso alla documentazione tecnica;
- b) le modalità con le quali possono essere richiesti dal RUP chiarimenti ai concorrenti;
- c) il termine di conclusione della fase procedurale del Procedimento Unico.

Con il medesimo atto di indizione della Conferenza dei Servizi, il RUP specifica l'oggetto della valutazione da compiere, indicando le Offerte ammesse che saranno oggetto di valutazione e specificherà, laddove possibile, la sequenza temporale delle riunioni nelle quali saranno esaminati i singoli progetti ammessi.

Alle sedute della Conferenza dei Servizi può essere invitato ciascun concorrente ammesso esclusivamente a quelle sedute svolte in relazione alla propria proposta progettuale in valutazione.

Il RUP individuerà anche il termine perentorio entro il quale le amministrazioni e gli enti coinvolti possono richiedere integrazioni o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

Alla prima riunione della Conferenza dei Servizi, i rappresentanti di ciascuna amministrazione partecipante, ivi comprese le amministrazioni statali, indicano il termine massimo per l'adozione del parere o atto di assenso, come previsto dalla rispettiva disciplina di settore.

All'esito finale della Conferenza dei servizi, il RUP, con Determinazione motivata di conclusione, indicherà:

- i progetti non selezionabili per la successiva fase valutativa;
- i progetti selezionati;
- i progetti selezionati a condizione di adeguamento a prescrizioni.

Con la Determinazione motivata di conclusione della Conferenza dei Servizi si intende conclusa la Fase di Valutazione per la selezione dei progetti.

7. Eventuale adeguamento dei progetti e ripresentazione dell'offerta economica

Successivamente all'adozione della Determinazione di cui al comma che precede, per i progetti oggetto di specifiche prescrizioni conseguenti alla conclusione della fase precedente, il RUP invita i rispettivi operatori ad adeguare i progetti alle prescrizioni richieste in sede di Conferenza dei servizi ed assegna a tal fine un termine non superiore a 30 giorni per la loro presentazione su Sintel.

Per motivate ragioni connesse alla complessità dell'attività di adeguamento richiesta, il concorrente potrà chiedere una proroga del termine, non superiore a 30 giorni.

La fase di adeguamento non potrà comunque superare il termine di 60 giorni.

Il concorrente il cui progetto è stato oggetto di prescrizioni nel Procedimento Unico dovrà:

- presentare su Sintel nell'apposito campo "Busta telematica B – Offerta tecnica" la documentazione tecnica adeguata in recepimento delle prescrizioni indicate nell'Invito trasmesso dal RUP;
- ripresentare su Sintel nell'apposito campo "Busta telematica C – Offerta economica" l'offerta, eventualmente modificata in ragione dei maggiori oneri derivanti dalle prescrizioni; la componente dell'offerta economica da ripresentare è da riferirsi agli incrementi proposti sul canone di concessione riguardante sia la componente fissa sia la componente variabile e dovrà essere caricata in busta separata rispetto a quella contenente il PEF modificato conseguentemente alle prescrizioni. Il mancato deposito, entro il termine di cui al presente articolo, del progetto adeguato e della relativa offerta economica modificata oppure confermata, determina l'esclusione del concorrente.

Decorso il termine assegnato, il RUP procede ai sensi dell'art. 22 commi 7 e 8 del r.r. 9/2022.

In caso di esito positivo, il RUP procederà ad ammettere i concorrenti, dandone loro comunicazione, alla successiva fase di valutazione dei progetti e delle offerte economiche.

C) FASE DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI E DELLE OFFERTE ECONOMICHE

8. Valutazione dei Progetti

8.1 All'esito del procedimento unico e dell'adeguamento dei progetti su cui sono state poste prescrizioni, il RUP convoca la Commissione per la valutazione dell'offerta tecnica dei progetti ammessi.

I progetti ammessi dovranno essere resi disponibili alla Commissione mediante caricamento sulla Piattaforma informatica regionale.

La Commissione, in una o più sedute riservate, procederà all'esame ed alla valutazione delle proposte progettuali e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nell'articolo 16 del presente Disciplinare e comunicherà al RUP il termine della fase della valutazione tecnica e gli esiti della medesima.

9. Seduta pubblica, assegnazione punteggi

9.1 All'esito della valutazione dell'offerta tecnica il RUP convoca la Commissione in seduta pubblica nella quale saranno comunicati i punteggi assegnati a ciascun concorrente in relazione alle Offerte tecniche. Saranno quindi aperte le offerte economiche di cui alla busta C1e, con modalità off line della piattaforma SINTEL, verranno attribuiti i punteggi all'Offerta economica secondo i criteri e le formule di cui all'articolo 16.4.del presente Disciplinare.

Nel caso in cui le proposte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, si procede all'individuazione del miglior offerente con riferimento all'offerta con il punteggio tecnico più elevato; nel caso in cui anche i punteggi tecnici siano equivalenti si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

10. Valutazione congruità PEF

10.1 Alla chiusura della seduta pubblica o anche successivamente, la Commissione, in seduta riservata, procederà alla verifica di congruità del PEF presentato nella busta C2.

In caso di esito negativo, la Commissione lo segnala al RUP che procede all'esclusione del concorrente.

La Commissione comunica al RUP l'esito finale della verifica di congruità del PEF e entro i successivi 15 giorni procede in seduta pubblica alla formazione della graduatoria finale ai sensi dell'articolo 16.5 del Disciplinare e la trasmette al RUP, insieme ai verbali della Commissione.

Le operazioni della Commissione di valutazione dei progetti e delle offerte economiche devono concludersi entro 60 giorni dalla data della prima convocazione.

D) FASE DI ASSEGNAZIONE DELLA CONCESSIONE

11. Il RUP, acquisiti la graduatoria e i verbali, e verificata la regolarità delle operazioni di gara, procederà a:

- a) stabilire il termine di cui all'articolo 3, comma 12, della l.r. 5/2020, entro il quale l'aggiudicatario potrà entrare in possesso o nella disponibilità delle opere di cui all'articolo 4.4 del Disciplinare e dei beni, mobili o immobili, di cui all'articolo 4.5 del Disciplinare per i quali è previsto l'utilizzo nel progetto di concessione;
- b) assegnare con decreto, in via provvisoria, la concessione al concorrente risultato preferito in graduatoria;
- c) avviare la verifica dei requisiti di ammissione del concorrente risultato preferito in graduatoria ivi compresa la verifica della non sussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 12 comma 1 della l.r. 5/2010.

Conseguentemente il RUP:

- d) procede alla verifica di sussistenza dei requisiti di ammissione oggetto delle autodichiarazioni incluse quelle riferite alle cause di esclusione previste dagli articoli 94 e 95 d.lgs. n. 36/2023 presentate, congiuntamente all'istanza di partecipazione, dal concorrente che risulta al primo posto della graduatoria trasmessa dalla Commissione al RUP;
- e) invita il concorrente a presentare idonea documentazione, attestante il possesso dei requisiti di cui alla lettera a), indicando a tal fine un termine non superiore a 30 giorni, prorogabile, su richiesta dell'interessato, per un periodo non superiore a ulteriori 15 giorni.

In caso di mancata presentazione della documentazione entro il termine di cui alla lettera b), il RUP escluderà il concorrente e procederà a verificare i requisiti del concorrente risultato immediatamente successivo nella graduatoria, se esistente.

Ove la documentazione amministrativa non risulti completa o adeguata, a livello formale, rispetto a quanto previsto dal Bando e dal presente Disciplinare, il RUP assegna al concorrente un termine per l'adempimento non superiore a 10 giorni, indicando le ragioni dell'incompletezza o dell'inadeguatezza e gli elementi da produrre o acquisire.

Si applicano le disposizioni relative al soccorso istruttorio di cui al comma 2.

In difetto di completo e adeguato adempimento nel termine di regolarizzazione assegnato, il RUP esclude il concorrente primo in graduatoria e procede alla verifica dei requisiti del concorrente risultato immediatamente successivo nella graduatoria, se esistente.

12. Terminate le verifiche, il RUP assegna con proprio atto definitivamente la concessione e trasmette al Dirigente regionale competente la documentazione completa degli atti di gara per la sottoscrizione del Disciplinare-contratto.

Il RUP comunica il provvedimento di assegnazione definitiva all'interessato e agli altri operatori che hanno presentato istanza di partecipazione alla gara.

Il RUP procede, altresì, alla pubblicazione degli esiti della procedura sul B.U.R.L. nonché sulla piattaforma informatica di cui all'articolo 9, comma 1, e alla relativa comunicazione, per via elettronica, all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea.

Il provvedimento di assegnazione definitiva, corredato dal relativo Disciplinare-contratto, tiene luogo della verifica o valutazione di impatto ambientale, della valutazione di incidenza nei confronti dei siti di importanza comunitaria interessati, dell'autorizzazione paesaggistica e di ogni altro atto di assenso, concessione, permesso, licenza o autorizzazione, comunque denominato, previsto dalla normativa statale, regionale o locale reso nell'ambito della Fase di Valutazione per la selezione dei progetti (Lett. B del presente articolo).

Ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della l.r. n. 5/2020 la Regione può decidere di non procedere all'assegnazione, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto della concessione.

E) APPROVAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DEL DISCIPLINARE-CONTRATTO

13. Con proprio decreto il Dirigente regionale competente approva il Disciplinare-contratto, integrando lo schema allegato sulla base del contenuto dell'Offerta presentata dall'Assegnatario.

Entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di assegnazione definitiva della concessione, il Dirigente regionale competente comunica all'assegnatario l'invito per la sottoscrizione del Disciplinare-contratto, indicando il relativo termine. Il termine indicato per la sottoscrizione non può essere inferiore a 35 giorni dalla comunicazione del provvedimento di assegnazione definitiva. La sottoscrizione avviene con atto rogato in forma pubblica amministrativa e in modalità elettronica.

L'invito alla sottoscrizione contiene:

- a) il testo definitivo del Disciplinare-contratto;
- b) le modalità, il giorno ed il luogo per la sottoscrizione;

- c) il termine, antecedente quello fissato per la sottoscrizione, in cui l'assegnatario deve depositare le garanzie definitive e le polizze di cui all'articolo 8.5 del presente Disciplinare;
- d) il termine, antecedente a quello fissato per la sottoscrizione, e le modalità con cui deve procedere al pagamento dell'indennizzo al concessionario uscente di cui all'articolo 13, comma 1, lett. n), della l.r. 5/2020 e dell'articolo 4.4 del Disciplinare;
- e) in caso di partecipazione associata, l'obbligo di costituire la società di cui all'articolo 12, comma 6, della l.r. 5/2020 ed all'articolo 7.1 comma 6, del Disciplinare entro il decimo giorno antecedente la data prevista per la sottoscrizione;
- f) l'avvertimento che, in caso di mancata presentazione alla data fissata, o di mancata presentazione delle garanzie di cui alla lettera c), o di inadempimento degli obblighi di cui alle lettere d), e) e la Regione procederà all'incameramento della cauzione provvisoria di cui all'articolo 8.1 e all'annullamento dell'assegnazione;
- g) il termine entro il quale l'assegnatario della concessione è tenuto a presentare la progettazione esecutiva, a decorrere dalla sottoscrizione del Disciplinare-contratto;
- h) il termine di cui all'articolo 3, comma 12, della l.r. 5/2020 entro il quale l'aggiudicatario potrà entrare in possesso o nella disponibilità delle opere di cui all'articolo 4.4 del Disciplinare e dei beni, mobili o immobili, di cui all'articolo 4.5 del Disciplinare per i quali è previsto l'utilizzo nel progetto di concessione, stabilito dal RUP ai sensi del comma 11;
- i) nel caso in cui si sia reso necessario l'aggiornamento dell'indennizzo di cui all'Art. 4.4. del presente Disciplinare, ai sensi dell'art.6.4, il RUP, contestualmente alla comunicazione, procederà a rendere noto il relativo valore aggiornato con gli effetti previsti dall'art.6.4 del presente Disciplinare;
- l) nel caso in cui l'assegnatario provvisorio ha previsto di esercitare la facoltà di utilizzare in tutto o in parte le opere e i beni, mobili o immobili, di cui all'art. 4.5. del presente disciplinare, per questi deve procedere a liquidare agli aventi diritto le relative somme rideterminate in base agli ammortamenti nel frattempo intervenuti.
- m) nel caso in cui, per garantire il regolare esercizio delle opere e degli impianti nel periodo intercorrente tra l'indizione della gara e la conclusione della procedura di assegnazione, si fosse rilevato necessario autorizzare i concessionari uscenti ad eseguire interventi eccedenti la manutenzione ordinaria sia sulle opere di cui all'art. 4.4 sia sulle opere di cui all'art. 4.5 i corrispondenti importi degli investimenti effettuati saranno oggetto rispettivamente di indennizzo e di riconoscimento di prezzo in ragione dei valori non ancora ammortizzati. Questi importi saranno comunicati contestualmente alla comunicazione dell'avvenuta assegnazione provvisoria.

Nel caso di annullamento dell'assegnazione, il dirigente regionale competente procede nei confronti del concorrente successivo in graduatoria, ove esistente; a tal fine, chiede al RUP di procedere con le attività di verifica dei requisiti di ammissione.

Alla conclusione della procedura di assegnazione, l'assegnatario-concessionario ha titolo a esercire la derivazione, le opere e i beni di cui all'assegnazione, a realizzare gli interventi sulle opere e sui beni, nonché le modifiche allo stato dei luoghi previsti nel progetto approvato.

La concessione così assegnata costituisce titolo, ove occorra, ai fini della variante allo strumento urbanistico; le opere da realizzare sono considerate di pubblica utilità ai fini dell'eventuale applicazione delle procedure espropriative da attuare da parte del concessionario.

ARTICOLO 18 - INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GDPR 2016/679)

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente Disciplinare di gara.

Nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, c.d. G.D.P.R., e del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, c.d. *Codice Privacy* (come novellato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101), il trattamento dei dati personali acquisiti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti ivi previsti. Tale trattamento avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi nel rispetto delle regole di sicurezza ritenute opportune.

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il Concorrente alla partecipazione alla procedura o la sua esclusione da questa o la decadenza dell'aggiudicazione.

I dati personali saranno trattati dal RUP. al fine dell'espletamento delle procedure di gara. La base giuridica al trattamento dei dati personali è l'articolo 6, comma 1, lett. b), del Regolamento UE 2016/679, poiché i dati vengono trattati nell'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell'interessato.

In riferimento alle predette finalità, si precisa che potranno essere acquisiti e trattati anche dati «*relativi a condanne penali e reati*», come meglio dettagliato nell'articolo 10, del Regolamento UE 2016/679 e nell'articolo 2-*octies*, del D.Lgs. n. 196/2003. Il trattamento di tali dati è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previste dalla legislazione vigente.

All'interessato al trattamento dei dati personali sono garantiti (ove applicabili) i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679. L'interessato può peraltro proporre reclamo all'autorità di controllo.

Titolare del trattamento dei dati personali è Regione Lombardia con sede in Milano, al quale ci si potrà rivolgere per l'esercizio dei diritti sopradescritti.

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) può essere contattato inviando una *e-mail* al seguente indirizzo di posta elettronica: rpd@regione.lombardia.it

Si informa che i dati personali verranno conservati per il periodo di tempo necessario all'espletamento degli adempimenti correlati alle procedure di gara.

I dati raccolti e elaborati non saranno trasferiti presso società o altre entità al di fuori del territorio comunitario.

Inoltre, con riferimento al Concorrente aggiudicatario, alcuni dati potranno essere pubblicati.

ARTICOLO 20 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura relativa all'assegnazione della Concessione di grande derivazione a scopo idroelettrico è competente il Tribunale Superiore delle Acque pubbliche.

ARTICOLO 21 - CLAUSOLA T&T PER LA TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ

In attuazione della d.g.r. n. 5408 del 25/10/2021 e della d.g.r. n. 6605 del 30/06/2022, l'aggiudicatario del contratto, nonché le filiere dei subcontraenti coinvolti nella esecuzione, saranno tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 105 del d.lgs. 50/2016, dal comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e dall'articolo 17 della legge 55/1990.

Le informazioni non sensibili trasmesse alla Amministrazione aggiudicatrice in applicazione delle suddette norme saranno pubblicate sul profilo committente della stessa e rese accessibili al pubblico per tutta la durata del contratto ed almeno fino al collaudo definitivo dello stesso.

La mancata trasmissione delle informazioni di cui alle norme richiamate sarà sanzionata con il divieto, per l'Affidatario, di entrare a far parte del processo produttivo originato dal contratto, secondo quanto specificato nella "Norma di contratto T&T - Trasparenza e Tracciabilità".

L'amministrazione, ai sensi del comma 9 dell'articolo 3 della legge 136/2010 verificherà che nei contratti sottoscritti dall'Aggiudicatario e dai sub contraenti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, a pena di nullità assoluta, sia inclusa la norma di contratto T&T-Trasparenza e Tracciabilità con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.